

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

SCHEDE DI SINTESI

BLOCCO DELLA COMPENSAZIONE PER DEBITI ACCERTATI SUPERIORI A € 1.500

Art.31, co.1,
DL 78/2010 – L 122/2010

No alla compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti accertati per imposte erariali superiori a 50.000 euro

*A decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione dei crediti** di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle **imposte erariali**, è **vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.... E' comunque **ammesso il pagamento**, anche parziale, delle **somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze...*

- Termini di pagamento scaduti
- Non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa
- Non oggetto di piani di rateazione regolari
- Non oggetto di «rottamazione-quater» (ora «rottamazione-quinquies»)

Debiti fiscali

Ruoli imposte erariali
Carichi affidati AR per atti dell'AdE
Atti recupero crediti non spettanti o inesistenti
Accertamenti esecutivi
Somme accessorie (es. sanzioni e interessi)

Crediti d'imposta da liquidazione ordinaria (es. crediti IVA)

Crediti d'imposta

- Verifica del debito alla data di trasmissione dell'F24
- Eliminazione/riduzione del debito:
 - sospensione giudiziale o amm.va
 - concessione rateazione da agente riscossione
 - Pagamento debiti per imposte erariali anche mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte

BLOCCO DELLA COMPENSAZIONE PER DEBITI ACCERTATI SUPERIORI A € 50.000

Art.37, co.49-quinquies,
DL 223/2006 – L. 248/2023

No alla compensazione dei crediti d'imposta (sia da liquidazione che da incentivi) in presenza di debiti accertati per imposte erariali superiori a 50.000 euro

...per i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché **iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti ... per importi complessivamente superiori a euro 50.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione**, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ...

- Termini di pagamento scaduti
- Non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa
- Non oggetto di piani di rateazione regolari
- Non oggetto di «rottamazione-quater» (ora «rottamazione-quinquies»)

Debiti fiscali

Ruoli imposte erariali
Carichi affidati AR per atti dell'AdE
Atti recupero crediti non spettanti o inesistenti
Accertamenti esecutivi
Somme accessorie (es. sanzioni e interessi)

Crediti d'imposta da agevolazioni
Crediti d'imposta da liquidazione ordinaria (es. crediti IVA)

Crediti d'imposta

- Verifica del debito alla data di trasmissione dell'F24
- Eliminazione/riduzione del debito:
 - sospensione giudiziale o amm.va
 - concessione rateazione da agente riscossione
 - Pagamento debiti per imposte erariali anche mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI ACCERTATI



Art.31, co.1, DL 78/2010 – L 122/2010: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 1.500

Art.37, co. 49-quinquies, DL 223/2006 – L 248/2006: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 50.000

Quali
differenze?

✓ **DEBITI IMPOSTE ERARIALI (o accessori) > 1.500:**

NO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA DA LIQUIDAZIONE DI IMPOSTE ERARIALI (es. IVA)

✓ **DEBITI IMPOSTE ERARIALI (o accessori) > 50.000:**


NO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA DA LIQUIDAZIONE + CREDITI IMPOSTA DA INCENTIVI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI ACCERTATI



Art.31, co.1, DL 78/2010 – L 122/2010: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 1.500

Art.37, co. 49-quinquies, DL 223/2006 – L 248/2006: NO COMPENSAZIONE se debiti accertati superiori a € 50.000



IN ENTRAMBE LE IPOTESI:

OK COMPENSAZIONE IN CASO DI SOSPENSIONE GIUDIZIALE O AMM.VA DEL DEBITO; CONCESSIONE RATEAZIONE DA AR; PAGAMENTO ANCHE PARZIALE (PER DEBITI DA IMPOSTE ERARIALI ANCHE CON COMPENSAZIONE DI CREDITI DELLE STESSA IMPOSTE)